

D.A. 5882 del 1/7/05

ASSESSORATO PER LA SANITA'
L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale n.39/88;

Vista la legge regionale n.30/93;

Vista la legge regionale n.39/95;

Vista la legge regionale n.26/96 art.61 1° e 2° comma;

Visto l'art.18 del D.A. 890 del 17 giugno 2002;

Visto l'art. 4 del D.A. n.463 del 17 Aprile 2003;

Considerato che per effetto del D.A. 3693 del 25/6/2004 sono stati prorogati i termini di cui all'art. 12 del D.A. 890/2002, per cui tutte le strutture pubbliche e private dovranno essere, alla data del 3 Luglio 2005, in possesso dei requisiti organizzativi generali e specifici;

Ritenuto che, dalle numerose verifiche effettuate sul software è emersa la necessità di procedere alle opportune modifiche, al fine di renderlo più facilmente gestibile e di consentire che la compilazione corretta generi la lista delle non conformità sulla quale redigere i piani di adeguamento, qualora necessari;

Ritenuto opportuno, garantire l'imparzialità delle verifiche da parte delle UU.OO. semplici deputate al riscontro di quanto dichiarato dalle strutture richiedenti l'accreditamento istituzionale, e conseguentemente adottare una modulistica uniforme da utilizzare in modo esclusivo nel procedere a detta verifica

DECRETA

Art.1

Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvata la modulistica ex art.18 del D.A. 890/2002 che dovrà essere utilizzata da tutte le strutture pubbliche e private che faranno richiesta di accreditamento istituzionale.

Art.2

Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvata la "griglia" che sarà utilizzata dall'Unità Operativa Semplice per procedere alle verifiche delle strutture che hanno fatto richiesta di accreditamento istituzionale da effettuare secondo le modalità procedurali di cui ai successivi articoli.

Art.3

L'istanza di Accreditamento istituzionale, da produrre sia in forma cartacea, sia su supporto magnetico (CD) deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata A/R **entro il 31 Ottobre 2005** al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL – U.O. semplice per l'Accreditamento Istituzionale ed all'Assessorato Regionale alla Sanità – Dip. I.R.S. – Vaccaro, 5 - Palermo.

A ciascuna copia dell'istanza dovrà essere allegata, a corredo, la documentazione di cui all'art. 18 del D.A. 890/2002.

Sia la modulistica per la redazione dell'istanza su supporto magnetico, sia la “griglia” per le verifiche di cui all'art. 4 D.A. 463/03 devono essere acquisiti sul sito internet www.regione.sicilia.it/sanita.

Art.4

Ad eccezione degli ambulatori odontoiatrici di cui al D.A. 463/2003 e delle strutture di cui al secondo comma dell'art.5 D.A. 890/2002 e di quelle che sono già trasferite in nuovi locali ai sensi dell'art. 7 D.A.890/2002, come integrato dall'art. 1 D.A. 3928 del 9 Agosto 2004, la presentazione dell'istanza per l'accredito istituzionale è preclusa alle strutture che, per la tipologia specialistica di cui si chiede l'accredito, abbia ottenuto la prima autorizzazione sanitaria successivamente alla data di pubblicazione del D.A.890/2002.

Art.5

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, le UU.OO. semplici, istituite ai sensi e nelle forme di cui all'art. 4 comma V° D.A. 463/03 per l'accredito, procederanno alla verifica formale di ammissibilità delle istanze pervenute. Nei successivi 60 giorni l'Assessorato Regionale alla Sanità procederà alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'elenco delle stesse.

Contestualmente, alle strutture interessate dovrà essere fornite, da parte delle UU.OO. semplici motivata comunicazione dell'eventuale esclusione, con assegnazione di un termine, per controdurre, non inferiore a giorni 30.

Dette comunicazione ed il relativo riscontro dovranno essere inviati per conoscenza all'Assessorato Regionale alla Sanità.

Con successivo provvedimento, l'Assessorato Regionale alla Sanità procederà, ove necessario, alla pubblicazione delle integrazioni all'elenco di cui al comma 1°.

Art.6

Le UU.OO. semplici, potranno procedere alle verifiche di competenza entro i termini di cui al comma VI° dello stesso articolo e comunque successivamente alla pubblicazione dell'elenco definitivo, di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art.7

Integrazioni e modifiche al D.A. 890/2002

Al paragrafo 2-I-a – Requisiti organizzativi: il secondo trattino viene soppresso e sostituito come segue “- Un medico o un Biologo abilitato all'esecuzione dei prelievi o un'unità infermieristica presente durante l'attività di prelievo”.

Integrazioni e modifiche al D.A 463/2003 – Allegato2 art.10 norme transitorie e finali

Al secondo capoverso dopo le parole “secondo le modalità ivi previste” vengono aggiunte le seguenti parole: “L'autorizzazione sanitaria dovrà essere conseguita entro e non oltre la data del 28/6/2004.

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 01 Luglio 2005

L'Assessore Regionale alla Sanità

On. Dott. Giovanni Pistorio